COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

--- §§§ ---

REGOLAMENTO

PER GLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

Ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici
approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 194 del 28 dicembre 2017

Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 7 giugno 2022

Il Segretario generale

Dott.ssa Leonilde Concilio

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in seguito più semplicemente denominato D.Lgs. 50/2016 e si applica nel caso di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 1
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo: ambito lavori

***1.* Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'Articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti pubblici relativamente ai lavori, è costituito da una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, IVA esclusa,senza considerare eventuali ribassi conseguiti nell'aggiudicazione, secondo la graduazione indicata al comma successivo.

Sono incentivate mediante il suddetto fondo le attività di RUP, di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e/o di collaudatore statico (ove necessario).

***2.* Graduazione del fondo incentivante**

La percentuale dell'incentivo è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, comprese le relative manutenzioni straordinarie etc.):
   - per importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;
   - per importo inferiore o pari alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta) e superiore o pari a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,65%;
   - per importi superiori alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta): percentuale del 1,45%;

b) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte, comprese le manutenzioni straordinarie etc.):
   - per importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%.
   - per importo inferiore o pari alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta) e superiore o pari a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
   - per importi superiori alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta): percentuale del 1,60%;

***3.* Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione**

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, di cui al primo comma dell'Articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 o in altri atti equivalenti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'Articolo 163 del D.Lgs. 50/2016, oppure ancora per i quali sia stato redatto il relativo progetto esecutivo. Sono comunque esclusi dall'incentivo tutti i lavori il cui importo a base di gara sia inferiore ad Euro 20.000,00.

***4.* Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, IVA esclusa, sarà inserito già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo incentiva il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo (nonché i rispettivi collaboratori) e gli incentivi riconosciuti al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolareriferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di altaqualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Percentuali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Gli incentivi sono attribuiti al personale che ricopre i diversi ruoli, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante e sono definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione:	**Percentuale:**
1) Responsabile unico del procedimento	35%
2) Programmazione della spesa	2%
3) Verifica preventiva dei progetti	6%
4) predisposizione e controllo delle procedure di bando	6%
5) Direzione lavori e coordinatore della sicurezza	41% **(1)**
6) C.R.E. o Collaudo tecnico amministrativo e statico	10%
Totale (lavori)	100%

(1) *la quota del 41% è divisa dal RUP tra il soggetto che esegue la direzione lavori ed il coordinatore della sicurezza (se incaricato).*

7. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti in corso d'opera, sempreché siano ammissibili ai sensi dell'Articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, danno diritto all'incentivo quando comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. In questo caso la base di calcolo dell'incentivo è data dall'importo delle maggiori spese conseguenti ai lavori aggiuntivi, ovvero dalla differenza tra l'importo complessivo dei lavori in variante (compresi quelli aggiuntivi) e l'importo originario di progetto, entrambi al lordo di eventuali ribassi d'asta.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, qualora imputabili al soggetto destinatario dell'incentivo.

Articolo 2
Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo: ambito servizi e forniture

***1.* Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'Articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, svolte dai dipendenti pubblici relativamente ai servizi e forniture, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi conseguiti nell'aggiudicazione, secondo la graduazione indicata al comma successivo.

Sono incentivate mediante il suddetto fondo le attività di RUP, di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti (se prevista), di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità.

***2.* Graduazione del fondo incentivante[1]**

La percentuale dell'incentivo è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

a) servizi e forniture con importo inferiore ad Euro 100.000,00: **percentuale dell'1%**;
b) servizi e forniture d'importo inferiori o pari alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta) e superiori o pari a Euro 100.000,00: **percentuale dell'1%**;
c) servizi e forniture d'importo superiore alla soglia comunitaria (determinata dal legislatore di volta in volta): **percentuale dell'1%**.

La soglia pari ad Euro 100.000,00 di cui alle precedenti lettere a) e b) è elevata al valore di Euro 300.000,00 nel caso di appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

***3.* servizi e forniture incentivati e presupposti per l'incentivazione**

I compensi vengono riconosciuti per servizi e forniture inseriti nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al primo comma dell'Articolo 21 del D.Lgs. 50/2016, nonché per servizi e forniture per i quali siano stati redatti i relativi progetti contenenti gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, ancorché non espressamente contenuti nel suddettoProgramma Biennale degli acquisti, nonché per i servizi e le forniture che vengono acquisitiattraverso piattaforme MEPA e CONSIP; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 6 del presente articolo (valutazione preventiva dei progetti e predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore ad Euro 20.000,00.

***4.* Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, IVA esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento.

***5.* Modalità di destinazione del fondo incentivante**

L'80% del fondo incentiva il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo (nonché i rispettivi collaboratori) e gli incentivi riconosciuti al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare

1 Articolo modificato con deliberazione di Giunta comunale n……...del…….

riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di altaqualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

***6.* Percentuali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

Gli incentivi sono attribuiti al personale che ricopre i diversi ruoli, secondo le percentuali indicate nella tabella sottostante e sono definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione:	**Percentuale:**
1) Responsabile unico del procedimento	35%
2) Programmazione della spesa	2%
3) valutazione preventiva dei progetti e predisposizione econtrollo delle procedure di bando	15% ***(1)***
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	48% ***(2)***
Totale (servizi/forniture)	100%

(1) la quota del 15% è divisa dal RUP tra il soggetto che esegue la valutazione preventiva dei progetti (se incaricato) e il soggetto che predispone e controlla le procedure del bando;

(2) la quota del 48% è divisa dal RUP tra il direttore dell'esecuzione e il soggetto che verifica la conformità del servizio o della fornitura.

Articolo 3
Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti

***1.* Individuazione del gruppo di lavoro**

Per ogni opera/lavoro, servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio delle attività di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del presente Regolamento, individuano con specifico provvedimento i nominativi dei partecipanti (compresi i loro collaboratori) al gruppo di lavoro incaricato delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori (per lavori)/direzione dell'esecuzione (per servizi e forniture), di coordinamento della sicurezza e di collaudo (per lavori) e di verifica di conformità (per servizi e forniture).

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà modificare con adeguata motivazione il provvedimento di nomina, definendo il nuovo team, nonché le percentuali dell'incentivo spettanti ai dipendenti oggetto di sostituzione, in ragione delle prestazioni sino a quel momento rese.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti efunzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che sia stata avviata la relativa procedura di gara; in questo caso non si incentivano le attività non espletate e legate all'esecuzione del contratto, ma si incentivano le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori in misura ridotta del 50% dell'aliquota spettante, mentre restano invariate le quote spettanti per le attività di programmazione della spesa, verifica del progetto (se prevista) e di predisposizione e controllo delle procedure di bando.

***2.* Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata in misura non superiore al 40% dell'aliquota prevista al comma 6 dell'articolo 1 per i lavori e al comma 6 dell'articolo 2 per i servizi e le forniture.

***3.* Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il Dirigente/Responsabile competente in materia di trattamento economico del personale provvede con disposizione motivata, su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2.

***4.* Disciplina delle attività svolte in forma "mista"**

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 6 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima costituiscono economie.

***5.* Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento**

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'Articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.

***6.* Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si verifichino ritardi dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, oppure qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione del contratto riconducibili alla direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione, al personale interno incaricato delle suddette attività verrà ridotto il relativo incentivo, in misura percentuale da valutarsi a cura del RUP, in funzione del ritardo conseguito (di norma: percentuale di riduzione compresa tra il 5%: penalità minima e il 100%: in caso di ritardi superiori al 50% rispetto ai tempi inizialmente programmati). Analogamente, qualora in fase di realizzazione dell'opera non fossero rispettati i costi complessivi previsti nel quadro economico del progetto per errori o

omissioni riconducibili alla direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione svolta da personale interno, sarà corrisposto un incentivo, relativamente a tali attività, di norma decurtato proporzionalmente al conseguente incremento del costo dell'opera, servizio o fornitura.
Le suddette decurtazioni degli incentivi derivanti da ritardi e/o aumenti di costi sono comunque stabilite dal RUP in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

***7.* Principi di individuazione del gruppo di lavoro**

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Articolo 4
Modalità di liquidazione dell'incentivo al personale dipendente

***1.* Procedura di liquidazione**

La liquidazione del compenso al personale dipendente che ha svolto le funzioni tecniche di cui agli articoli precedenti, è effettuata dal Dirigente/Responsabile competente in materia di trattamento economico del personale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previapresentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del personale per gliadempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

***2.* maturazione degli incentivi**

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, il diritto alla liquidazione dell'incentivo matura:

- per l'attività programmatorie/amministrative: ovvero di programmazione della spesa, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel 50% dell'intera aliquota RUP), il diritto alla liquidazione matura con la determina di aggiudicazione di ciascuna opera, servizio o fornitura;
- per le fasi esecutive: direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto, collaudi/verifica di conformità e l'attività del RUP relativa alle predette attività (quantificata nel restante 50% dell'intera aliquota RUP) il diritto alla liquidazione matura con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo (per i lavori) o della verifica di conformità (per servizi e forniture) o di atti equivalenti.

***3.* Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

***4.* Modalità di rendicontazione**

Le schede redatte dal RUP e riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, dovranno essere presentate al Dirigente/Responsabile competente in materia di trattamento economico del personale e agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'espletamento delle attività. Saranno liquidati annualmente, indicativamente entro il mese successivo alla presentazione delle schede, i relativi incentivi spettanti, previa verifica.
Per particolari e motivate necessità sarà possibile prevedere delle liquidazioni, in deroga, con cadenza semestrale. Gli incentivi liquidabili saranno quelli maturati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 5
Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Articolo 113 del D.Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6
Disposizioni transitorie e finali

***1.* Ambito di applicazione del presente Regolamento**

Il presente Regolamento si applica:

- alle opere e lavori pubblici inseriti, per la prima volta, nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici dell'anno 2017 (approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 2 marzo 2017, pertanto già in vigenza del D.Lgs. 50/2016) e seguenti;
- alle opere e lavori pubblici, ancorché non espressamente contenuti nei Piani Annuali LL.PP, dichiarati urgenti ai sensi dell'Articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 o per i quali sia stato approvato il relativo progetto esecutivo successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (ovvero successivamente al 19 aprile 2016) e sempreché l'importo di tali opere e lavori sia superiore ad Euro 20.000,00;
- ai beni e servizi inseriti nel Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui al primo comma dell'Articolo 21 del D.Lgs. 50/2016;
- ai beni e servizi, ancorchè non espressamente contenuti nel suddetto Programma Biennale degli acquisti, i cui bandi siano stati pubblicati (o l'invio degli inviti sia stato perfezionato) successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (ovvero successivamente al 19 aprile 2016) e sempreché l'importo di tali beni e servizi sia superiore o uguale ad Euro 20.000,00 e si sia proceduto alla nomina del direttore dell'esecuzione.

***2.* Ambito di applicazione delle discipline precedenti**

Resta inteso che per le opere e lavori inserite negli Elenchi Annuali dei Lavori Pubblici, approvati contestualmente ai bilanci di previsione antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (ovvero antecedentemente al 19 aprile 2016), la disciplina che ne regola l'incentivo resta quella vigente al momento in cui le opere e lavori sono stati inseriti nei suddetti elenchi, indipendentemente dal momento in cui le prestazioni incentivate vengono in concreto poste in essere, ovvero continueranno ad applicarsi i previgenti regolamenti in materia, sino al completamento delle opere e lavori e delle relative funzioni tecniche ad essi associate.

***3.* Disposizione finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.